

| Articolo nuovo | Articolo attuale |
|---|---|
| <p data-bbox="141 225 667 300">Art. 13 Diritto di sorveglianza e d'accesso</p> <p data-bbox="141 331 1070 507">¹ Gli incaricati del Comune hanno il diritto di accedere liberamente alla proprietà privata nella quale esiste un impianto di acqua potabile o greggia, allo scopo di controllarne il funzionamento, il contatore o di verificare se gli abbonati sono in consonanza con il presente regolamento e con le condizioni di abbonamento.</p> <p data-bbox="141 512 1070 651">² L'abbonato è tenuto ad accordare o a procurare al Comune il diritto di accedere sull'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti destinati alle sue installazioni, anche se questi allacciamenti servono pure altre proprietà.</p> | <p data-bbox="1088 225 1619 300">Art. 13 Diritto di sorveglianza e d'accesso</p> <p data-bbox="1088 331 2022 507">¹ Gli incaricati del Comune hanno il diritto di accedere liberamente alla proprietà privata nella quale esiste un impianto di acqua potabile, allo scopo di controllarne il funzionamento, il contatore o di verificare se gli abbonati sono in consonanza con il presente regolamento e con le condizioni di abbonamento.</p> <p data-bbox="1088 512 2022 651">² L'abbonato è tenuto ad accordare o a procurare al Comune il diritto di accedere sull'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti destinati alle sue installazioni, anche se questi allacciamenti servono pure altre proprietà.</p> |

| Articolo nuovo | Articolo attuale |
|---|---|
| <p>Art. 16 Compensorio d'erogazione</p> <p>¹ Il Compensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili.</p> <p>² L'erogazione è concessa ai proprietari di terreni e stabili situati nelle zone urbanizzate e all'interno del perimetro edificabile.</p> <p>³ Per le zone al di fuori del perimetro edificabile non sussiste obbligo di fornitura da parte del Comune. Essa potrà essere concessa alle condizioni definite dal Comune e per esso dal Municipio ove sia presente la rete comunale.</p> <p>⁴ Per le zone edificabili in cui la rete non fosse ancora stata realizzata, al proprietario potrà essere concessa l'erogazione dietro anticipazione da parte dello stesso del collegamento secondo le prescrizioni Comunali.</p> <p>⁵ Per aree non servite dalla rete comunale, potrà essere autorizzato l'allacciamento ad impianti di altre aziende distributrici o a impianti privati.</p> <p>⁶ Riservato il parere dell'autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.</p> | <p>Art. 16 Compensorio d'erogazione</p> <p>¹ Il Compensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili.</p> <p>² L'erogazione è concessa ai proprietari di terreni e stabili situati nelle zone urbanizzate e all'interno del perimetro edificabile.</p> <p>³ Per le zone al di fuori del perimetro edificabile non sussiste obbligo di fornitura da parte del Comune. Essa potrà essere concessa alle condizioni definite dal Comune e per esso dal Municipio ove sia presente la rete comunale.</p> <p>⁴ Per le zone edificabili in cui la rete non fosse ancora stata realizzata, al proprietario potrà essere concessa l'erogazione dietro anticipazione da parte dello stesso del collegamento secondo le prescrizioni Comunali.</p> <p>⁵ Per aree non servite dalla rete comunale, potrà essere autorizzato l'allacciamento ad impianti di altre aziende distributrici o a impianti privati.</p> |

Art. 26

Istallatori concessionari

¹ La concessione per la realizzazione degli impianti interni per la distribuzione dell'acqua potabile o greggia viene concessa, previa istanza, a quegli installatori che potranno provare di possedere le dovute capacità dell'arte e che si impegnano ad osservare, in tutte le parti, le prescrizioni citate dal presente regolamento o emanate dal Comune e secondo le direttive emanate dalla società svizzera per l'industria del gas e dell'Acqua (SSIGA). Gli installatori concessionari autorizzati dall'Associazione Acquedotti Ticinesi non necessitano di ulteriori autorizzazioni.

² Se il concessionario non osserverà le prescrizioni regolamentari, la concessione potrà venir revocata.

³ L'installatore autorizzato è fiduciario del Comune e deve quindi scrupolosamente attenersi a tutti i disposti del presente regolamento.

⁴ Prima di dar seguito ai lavori inerenti nuovi impianti idraulici, l'installatore è tenuto ad accertarsi se per tali lavori è già stata concessa l'autorizzazione da parte comunale ed interessarsi circa eventuali prescrizioni particolari.

Art. 26

Istallatori concessionari

¹ La concessione per la realizzazione degli impianti interni per la distribuzione dell'acqua potabile viene concessa, previa istanza, a quegli installatori che potranno provare di possedere le dovute capacità dell'arte e che si impegnano ad osservare, in tutte le parti, le prescrizioni citate dal presente regolamento o emanate dal Comune e secondo le direttive emanate dalla società svizzera per l'industria del gas e dell'Acqua (SSIGA). Gli installatori concessionari autorizzati dall'Associazione Acquedotti Ticinesi non necessitano di ulteriori autorizzazioni.

² Se il concessionario non osserverà le prescrizioni regolamentari, la concessione potrà venir revocata.

³ L'installatore autorizzato è fiduciario del Comune e deve quindi scrupolosamente attenersi a tutti i disposti del presente regolamento.

⁴ Prima di dar seguito ai lavori inerenti nuovi impianti idraulici, l'installatore è tenuto ad accertarsi se per tali lavori è già stata concessa l'autorizzazione da parte comunale ed interessarsi circa eventuali prescrizioni particolari.

Art. 43

Tasse di consumo

¹ Le tasse di consumo si compongono di una tassa base comprensiva del noleggio del contatore e di una tassa di consumo.

² La tassa base deve coprire dal 20% al 50% degli introiti del servizio ed è fissata da un minimo di Fr. 30.- ad un massimo di Fr. 80.- per ogni metro cubo di portata permanente. La tassa è calcolata in funzione di 1/12 per ogni mese di durata dell'allacciamento.

³ La tassa di consumo è calcolata in base all'effettivo consumo in mc rilevato dal contatore da Fr./mc 0.50 a Fr./mc 2.00.

⁴ Per le forniture di acqua greggia viene applicata una riduzione delle tariffe ai paragrafi precedenti pari al 40%.

Art. 43

Tasse di consumo

¹ Le tasse di consumo si compongono di una tassa base comprensiva del noleggio del contatore e di una tassa di consumo.

² La tassa base deve coprire dal 20% al 50% degli introiti del servizio ed è fissata da un minimo di Fr. 30.- ad un massimo di Fr. 80.- per ogni metro cubo di portata permanente. La tassa è calcolata in funzione di 1/12 per ogni mese di durata dell'allacciamento.

³ La tassa di consumo è calcolata in base all'effettivo consumo in mc rilevato dal contatore da Fr./mc 0.50 a Fr./mc 2.00.

Art. 56

Opere abusive

¹ Nel caso di manipolazioni o opere abusive o pregiudizievoli per il servizio pubblico dell'acqua potabile e greggia, il Municipio può ordinare la sospensione dei lavori e il rifacimento degli impianti che fossero in contrasto con le prescrizioni tecniche e le autorizzazioni.

² L'ordine è dato sotto comminatoria:

- a) della pena prevista dall'art. 292 del Codice penale svizzero, per i casi di disobbedienza a ordine dell'autorità;
- b) che la demolizione o il rifacimento sarà eseguita d'ufficio a spese del contravventore.

³ È riservata in ogni caso l'azione civile o penale.

Art. 56

Opere abusive

¹ Nel caso di manipolazioni o opere abusive o pregiudizievoli per il servizio pubblico dell'acqua potabile, il Municipio può ordinare la sospensione dei lavori e il rifacimento degli impianti che fossero in contrasto con le prescrizioni tecniche e le autorizzazioni.

² L'ordine è dato sotto comminatoria:

- a) della pena prevista dall'art. 292 del Codice penale svizzero, per i casi di disobbedienza a ordine dell'autorità;
- b) che la demolizione o il rifacimento sarà eseguita d'ufficio a spese del contravventore.

³ È riservata in ogni caso l'azione civile o penale.

Art. 60

Tasse forfettarie

¹ Entro il termine di 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere posati i contatori in tutto il comprensorio di distribuzione.

² Per nuovi allacciamenti il contatore è immediatamente obbligatorio.

³ Fino alla fine del mese di posa del contatore si applicano tasse forfettarie, per la determinazione della tassa fa stato la situazione familiare rilevata al 1° gennaio dell'anno di tassazione:

| | Minimo Fr. | Massimo Fr. |
|---|------------|-------------|
| a) Nucleo familiare | 180.- | 230.- |
| b) Persona sola | 150.- | 200.- |
| c) Persona sola in età AVS | 100.- | 120.- |
| d) Dormitori (ogni posto letto compr. cucina) | 150.- | 200.- |
| e) Rubinetti esterni | 50.- | 70.- |
| f) Impianti irrigazione automatica | 100.- | 300.- |
| g) Stalle a conduzione primaria | 150.- | 200.- |
| h) Altre stalle | 50.- | 100.- |
| i) Fontane a zampillo (private) | 400.- | 800.- |
| j) Uso commerciale: artigiani, piccoli o grandi negozi, laboratori, officine, garages, esercizi pubblici, uffici | 200.- | 2000.- |
| k) Piscine: Fino a 5 mc | esente | |
| Oltre 5 mc fino a 20 mc | 50.- | |
| Oltre 20 mc | 100.- | |
| l) Cascine ai monti | 50.- | 70.- |
| m) Abitazioni secondarie | 180.- | 230.- |

⁴ Per le forniture di acqua greggia viene applicata una riduzione delle tariffe ai paragrafi precedenti pari al 40%.

Art. 60

Tasse forfettarie

¹ Entro il termine di 2 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere posati i contatori in tutto il comprensorio di distribuzione.

² Per nuovi allacciamenti il contatore è immediatamente obbligatorio.

³ Fino alla fine del mese di posa del contatore si applicano tasse forfettarie, per la determinazione della tassa fa stato la situazione familiare rilevata al 1° gennaio dell'anno di tassazione:

| | Minimo Fr. | Massimo Fr. |
|---|------------|-------------|
| n) Nucleo familiare | 180.- | 230.- |
| o) Persona sola | 150.- | 200.- |
| p) Persona sola in età AVS | 100.- | 120.- |
| q) Dormitori (ogni posto letto compr. cucina) | 150.- | 200.- |
| r) Rubinetti esterni | 50.- | 70.- |
| s) Impianti irrigazione automatica | 100.- | 300.- |
| t) Stalle a conduzione primaria | 150.- | 200.- |
| u) Altre stalle | 50.- | 100.- |
| v) Fontane a zampillo (private) | 400.- | 800.- |
| w) Uso commerciale: artigiani, piccoli o grandi negozi, laboratori, officine, garages, esercizi pubblici, uffici | 200.- | 2000.- |
| x) Piscine: Fino a 5 mc | esente | |
| Oltre 5 mc fino a 20 mc | 50.- | |
| Oltre 20 mc | 100.- | |
| y) Cascine ai monti | 50.- | 70.- |
| z) Abitazioni secondarie | 180.- | 230.- |